

ESSENTE



20264/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. PIETRO CURZIO - Presidente -
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -
- Dott. GIULIO FERNANDES - Rel. Consigliere -
- Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -

CONTRIBUTI
PREVIDENZA

U.L. 07/07/2016 - CC

Co. 20264

R.G.N. 26961/2014

Rep.

C.V.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26961-2014 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, e della SOCIETA'
DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS,

- ricorrenti -

contro

elettivamente domiciliato in

.....)
, che lo rappresenta e difende unitamente

5578
16

all'avvocato MASSIMO LUPI, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1410/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO del 14/11/2013, depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 7 luglio 2016, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 9 giugno 2014 la Corte di Appello di Milano accoglieva le opposizioni proposte da avverso due cartelle esattoriali con le quali era stato chiesto il pagamento di omessi contributi previdenziali – Gestione Commercianti - relativi agli anni 2009 e 2010.

La Corte territoriale – respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello perché generico – rilevava che dalle risultanze istruttorie non erano emersi i requisiti, specificamente previsti dall'art. 1 comma 203 L. 662/96, ai fini della iscrizione alla Gestione Commercianti del non avendo lo stesso svolto – nel periodo in questione - attività sconfinanti rispetto a quella di amministratore e non ricorrendo neppure i requisiti di abitualità e prevalenza dell'attività commerciale che si assumeva svolta dal predetto.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l'INPS, in proprio e quale mandatario della SCCI, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso il

Con l'unico motivo di ricorso l'istituto denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 203 e 208, della legge 662/96, come interpretato dall'art. 12 comma 11 del D.L. 78/2010, conv. in legge 122/2010, in relazione all'art. 2697 c. c. (ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.), assumendo che le norme richiamate della L. 662/96 avevano inteso estendere l'obbligo di iscrizione ai soci di società a responsabilità limitata, prima esclusi in ragione della limitazione della loro responsabilità, e che il requisito della personale partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza previsto ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti doveva estendersi a quelle prestazioni di lavoro relative alle attività connesse, grazie alle quali il servizio veniva reso. In sostanza, non solo l'espletamento di un'attività esecutiva era rilevante ai detti fini, ma anche quella organizzativa e direttiva di natura intellettuale, idonea a rendere effettivo l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, indipendentemente dal giudizio di prevalenza che rileva in un ambito di gestioni speciali, nel cui interno possano configurarsi fattispecie unitarie ma caratterizzate dalla compresenza di elementi cd."misti" e dalla unicità del reddito.

Il motivo è infondato alla luce delle pronunce di questa Corte rese in casi analoghi a quello in esame (cfr.: Cass. nn. 26206/2015, 26205/2015, 24197/2015) alle cui motivazioni si rimanda.

In sintesi, è stato affermato che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è nel senso che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti

l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non è regolato dal principio dell'"attività prevalente". Si tratta di attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio (dell'art. 1, comma 208, cit.) dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione secondo l'individuazione dell'attività "prevalente". (Cass. SU. n. 17076 dell'8 agosto 2011; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9153 del 6 giugno 2012; Cass. Sez. 6 - I., Ordinanza n. 9803 del 14 giugno 2012)

Si è pure precisato che la sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 3240 del 13/02/2010, se pure superata dalla legge di interpretazione autentica sopravvenuta, di cui all'art. 12, comma 11, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla giurisprudenza successiva, deve ritenersi utilmente richiamabile nella parte in cui sancisce che, in caso di verifica della insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, non vi è necessità di procedere al giudizio di prevalenza tra detta attività e quella di amministratore, con conseguente obbligo di iscrizione del ricorrente esclusivamente alla gestione separata, laddove non può essere più condivisa nella parte in cui afferma che, ove venga accertata la presenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, si debba procedere al giudizio di prevalenza, verificandosi se il contribuente dedichi personalmente la propria opera professionale prevalentemente ai compiti di amministratore della società, ovvero ai compiti di cui all'attività commerciale.

In buona sostanza deve ritenersi che ognuna delle due distinte attività debba essere valutata, ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo, secondo gli ordinari criteri.



Così la sussistenza di un'attività comportante l'obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri di cui al già sopra ricordato comma 203 del medesimo art. 1 della legge n. 662/1996.

La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale "coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. *ex multis* Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del *personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa*, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell'amministratore, ancorché pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che, diversamente, possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti - si veda, per una ipotesi di questo secondo tipo, Cass. 11 luglio 2012, n. 11685 -).

Orbene, nella specie, il *decisum* della Corte territoriale, risulta essersi informato ai richiamati principi non avendo ritenuto dirimente l'accertamento del carattere prevalente dell'attività prestata dall'attuale intimato quale amministratore rispetto a quella prestata nello svolgimento dell'impresa come socio/prestatore d'opera. Ha piuttosto ritenuto, con accertamento di merito che risulta immune dalle censure

svolte che l'attività commerciale svolta dal _____ nell'ambito della _____ operante nel ramo del commercio all'ingrosso di materiale ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, non era connotata dai requisiti di abitudine e prevalenza, così come emerso dall'attività istruttoria svolta (in cui era rimasto accertato che il *facere* che avrebbe giustificato una doppia iscrizione non era diverso e distinto da quello di amministratore e, comunque, aveva una valenza del tutto secondaria rispetto agli altri fattori produttivi articolati in una organizzazione complessa).

Né, di per sé, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) può essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda.

Alla luce di quanto esposto si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ..”

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della relazione e, pertanto, rigetta il ricorso.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data


successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 100,00 esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.


Roma, 7 luglio 2016.


Depositata in Cancelleria

Il Presidente
Dot. Pietro Curzio


Oggi, 7 OTT. 2016



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dessa Cinzia SCARSELLA


IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dessa Cinzia SCARSELLA
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dessa Cinzia SCARSELLA
